

LAVORO

Fonte: Gazzetta Ufficiale

INPS poteva esentare dai contributi agricoltori colpiti da calamità naturali

Pubblicato il 2026-03-22

Il Ministero dell'Agricoltura ha creato un nuovo sistema per aiutare gli agricoltori colpiti da eventi eccezionali come grandinate o siccità. L'INPS potrà esentarli dal pagamento dei contributi previdenziali.

Il Ministero dell'Agricoltura ha istituito un nuovo regime chiamato 'de minimis' che permetterà all'INPS di esentare gli agricoltori dal pagamento dei contributi previdenziali quando sono colpiti da calamità naturali o eventi eccezionali. Il decreto, pubblicato il 21 marzo 2026, riguarda le avversità che vengono dichiarate eccezionali con decreti specifici, come grandinate, alluvioni, siccità o gelate. Il regime 'de minimis' è un sistema europeo che permette di dare aiuti di piccola entità alle imprese senza violare le regole sulla concorrenza. In questo caso, gli agricoltori potranno non pagare i contributi INPS per i periodi in cui la loro attività è stata danneggiata da eventi atmosferici o altre calamità riconosciute ufficialmente. L'esonero riguarda i contributi previdenziali che normalmente gli agricoltori devono versare per se stessi e per i loro dipendenti. Il decreto stabilisce le regole e i limiti per concedere questi aiuti, seguendo le normative europee sugli aiuti di Stato.

COME TI RIGUARDA

Se sei un agricoltore, un allevatore o hai dipendenti agricoli, questo decreto poteva farti risparmiare sui contributi INPS quando la tua attività viene colpita da eventi eccezionali come grandine, siccità o alluvioni. Per una piccola azienda agricola che ha pagato circa 3.000 euro all'anno di contributi INPS, l'esonero potrebbe farti risparmiare diverse centinaia di euro nei mesi successivi alla calamità. Per avere l'esonero, devi aspettare che la zona dove hai l'azienda venga riconosciuta come colpita da evento eccezionale con un decreto specifico, poi potrai fare domanda all'INPS seguendo le procedure che verranno definite.

DATI DELL'ATTO

Atto:	26A01395
Data:	13/03/2026
Entra in vigore:	21/03/2026

Fonte ufficiale: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/03/21/26A01395/SG>

